

Comune di Morcone (BN)

Insignito del titolo di Città con D.P.R. 4 maggio 1998

HFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonietta LAGO

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

nominato con provvedimento sindacale del 29 marzo 2013, prot. n. 3994 del 4 aprile 2013 +39 824 955439 - Fax +39 824 957145

E-mail: segretario@comune.morcone.bn.it - PEC; segretario.morcone.bn@asmepec.it

PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 19 aprile 2016

ARTICOLO 1

Il presente Patto d'Integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

ARTICOLO 2

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

ARTICOLO 3

L'appaltatore:

- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- 2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

- 3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- 4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- 5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- 6. segnala, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012;
- 7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- 8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- 9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - d. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e. noli a freddo di macchinari;
 - f. forniture di ferro lavorato;
 - g. noli a caldo;
 - h. autotrasporti per conto di terzi;
 - i. guardiania dei cantieri;
- 10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- 11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

ARTICOLO 4

La stazione appaltante:

- rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- 2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- 3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Morcone" e del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici);
- 4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- 5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità Giudiziaria;
- 6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

ARTICOLO 5

La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

- 1. l'esclusione dalla gara;
- 2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- 4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- 7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

MODELLO 1 (per appalti di forniture e servizi)

Spett.le
Stazione appaltante
COMUNE DI MORCONE (BN)
ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE B05

Oggetto: Procedura aperta per l'app dichiarazioni sostitutive	palto del Servizio di "Segretariato Sociale -SIA". Domanda di partecipazione e
Il cottonovitto	
	, il,
codice riscale	
in qualità di	
legale rappresentante (allegare co	opia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
procuratore del legale rappresenta	ante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un
documento di riconoscimento in corso	o di validità);
altro, specificare (e allegare copia	di un documento di riconoscimento in corso di validità)
del	
	CONCORRENTE
	, via,
n, CAP	, Provincia,
codice fiscale	
residente in via	, n, CAP,
Provincia	
indirizzo PEC	
numero di FAX	1.
in nome e per conto del concorrente	stesso
di partecipare alla gara per l'aggi- responsabilità e consapevole delle mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),	CHIEDE udicazione del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, assumendosene la piena sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o dichiara quanto segue:
(requisiti di ordine generale) il co esclusione dalla procedura di gara	oncorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei <i>motivi di</i> a elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:
	Art. 80 - Motivi di esclusione
o concessione, la condanna con sentenza	operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto a definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocablle o sentenza di applicazione della <u>144 del codice di procedura penale,</u> anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui quenti reati:
previste dal predetto <u>articolo 416-bis</u> ovv delitti, consumati o tentati, previsti dall' <u>art</u> quater del decreto del Presidente della F	articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni ero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i ticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-Repubblica 23 gennalo 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. pazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>a</u> del codice penale nonché all' <u>articolo 2635</u>	rticoll 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 5 del codice civile:
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della conve	enzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delittì di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale,</u> riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u> e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresi motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, sécondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate al fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse al sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,</u> ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317</u> e <u>629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casì previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle lpotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca al sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

	to, il concernatio distinui qualità organi
legg equ	concorrente indica l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della ge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo ivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), a classificazione e la forma giuridica:
	concorrente Indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:
	titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale;
	soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;
	soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;
	amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Per	il concorrente impresa individuale:
tito	ari
	ettori tecnici
	il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
soc	
dire	ettori tecnici

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza
direttori tecnici
socio unico
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)
Visi sast a costota est meno di quadito coon
I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4) Il concorrente:
attesta che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);
in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):
Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel
MODELLO 1.B.
5) il concorrente dichiara remunerativa l'offerta presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.
6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
7) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
8) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio:
INPS:
INAIL:
Agenzia delle Entrate:
9) il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto, se ce ne sono:

legge 68/1999 (certificazione di cui all'art. 80 co. 5 lett. i) del Codice);
11) (requisiti speciali) il concorrente, inoltre, dichiara e attesta:
(flaggare l'ipotesi corretta)
di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale (paragrafo 14.2 del disciplinare), che di capacità economico finanziaria (paragrafo 14.3), che di capacità tecniche e professionali (paragrafo 14.4) allegando la documentazione comprovante i requisiti di cui ai punti 14.2,14.3 e 14.4.
(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 14.2 del disciplinare, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità economico finanziaria (paragrafo 14.3) e di capacità tecniche e professionali (paragrafo 14.4), intende avvalersi dei requisiti della ditta
a tal fine allega le documentazione prevista dal disciplinare.
12) il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);
13) L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmei Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, (€75.428,57 oltre Iva), pari a €754,28 oltre Iva. Il suddetto importo è comprensivo, salvo capienza, anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello "Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente. L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
14) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
(firma)
(mm)

10) il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.



MODELLO 1.A

Spett.le
Stazione appaltante
COMUNE DI MORCONE (BN)
ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE B05

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del Servizio di "Segretariato Sociale -SIA". dichiarazioni sostitutive rese da: titolari e direttori tecnici per l'impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per le altre tipologie di società o consorzi e da ogni altro soggetto tenuto ai sensi del correttivo n. 56 del 19.04.2017 Il sottoscritto _____ , i nato a codice fiscale residente in via ____ , Provincia CAP in qualità di (flaggare l'opzione corretta): Utitolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale: Socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo; Usocio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice; amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; ☐altro: del concorrente denominato ___ assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), **DICHIARA** che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3: Art. 80 - Motivi di esclusione (...) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; del soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o del soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. (firma) __

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.

Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto il MODELLO 1.

Attraverso il MODELLO 1, colui che ha presentato la domanda di partecipazione, e le correlate dichiarazioni, ha già attestato i requisiti. Il presente deve essere compilato obbligatoriamente dai soggetti sopra elencati diversi dal sottoscrittore del MODELLO 1.



MODELLO 1.B

Spett.le
Stazione appaltante
COMUNE DI MORCONE (BN)
ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE B05

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del Servizio di "Segretariato Sociale -SIA".

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente <u>cessati dalle cariche</u> nell'anno antecedente l'avvio delle procedura di gara:

titolari e direttori tecnici, per l'impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi.

II sottoscritto	
nato a	, il
codice fiscale	
	, n,
CAP	, Provincia
in qualità di (flaggare l'opzion	e corretta):
☐ex titolare o direttore tecnic	co, se il concorrente è un'impresa individuale;
☐ex socio o direttore tecnico	, se il concorrente è società in nome collettivo;
☐ ex socio accomandatario o	direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
☐ex amministratore munito	del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di
maggioranza nel caso di soci	età con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi;
□altro:	
del concorrente denominato	
assumendosene la piena res dichiarazioni false o mendaci	ponsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di (articolo 76 del DPR 445/2000),
	DICHIARA
che non sussiste nel suoi e 80 comma 2 del Codice. A c	confronti alcuno dei <i>motivi di esclusione</i> dalla procedura di gara elencati dall'articolo conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:
	Art. 80 - Motivi di esclusione
decreto legislativo 6 settembre	sclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 2011, n. 159 o di un tentativo d infiltrazione mafiosa di cul all'articolo 84, comma 4, del medesimo visto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui al comma a si tratta di impresa individuale; direttore tecnico, se si tratta di so del soggetti muniti di poteri di del socio di maggioranza in cas l'esclusione e il divieto operano bando di gara, qualora l'impresa l'acclusione e il divieto in poni di	2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se dei soci o dei direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del ocietà in accomandita semplice; dei membri dei consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero so di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione chiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
trattati, anche con strumenti	formato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.	(firma)

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara, "per quanto di sua conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.



MODELLO 2 (per appalti di forniture e servizi)

Spett.le
Stazione appaltante
COMUNE DI MORCONE (BN)
ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE B05

Oggetto: Procedura aperta per l'appaito del servizio "SEGRETARIATO SOCIALE - SIA". Offerta economica		
N agrica antida		
Il sottoscritto		
in qualità di		
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)		
procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un		
documento di riconoscimento in corso di validità);		
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)		
del		
CONCORRENTE		
denominato,		
in nome e per conto del concorrente stesso		
DICHIARA		
Che il ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell'asta – IVA esclusa - corrisponde a:		
(in cifre) (in lettere)		
Conseguentemente il prezzo complessivo – IVA esclusa – richiesto per l'esecuzione delle prestazioni in gara è pari ad		
euro:		
(in cifre)		
(in lettere)		
Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice, precisa che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle		
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro		
At 1 1 1 1 1 1 0 5 common 40 del Online considerate à manufactut delle manualement entre et outre et		
Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice, precisa che i propri costi della manodopera ammontano ad euro		
·		
(firma)		
(firma)		

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.



ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

CIG n	
Il sottoscritto, nato a ilC.I nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della impres con sede in CF/P.Iva/REA	a A
munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre co la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di MORCON (BN) ha affidato ad "ASMEL Consortile s.c. a r.l." la centralizzazione della committenza ai sens dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente	E si
1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella Determinazione a contrarre relativa all'avvio della procedura di cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad "ASME Consortile S.c. a r.l." con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013, corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.4 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo a bas di gara pari ad €. 754,28. Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla centrale committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 de Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;	L il 1 e
 la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta; l'obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione; il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione de contratto con la Stazione Appaltante; ovvero potrà essere trattenuto dalle spettanz dell'aggiudicatario, da parte della Stazione Appaltante che provvederà a riversarlo alla Centrale. 	
5) tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che simpegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula de presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti;	
6) per il caso dell'insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. a r.l. la scrivente stabilisc quale foro competente in via esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro for	

concorrente;

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza
di legge, dalla posta elettronica certificata
seguente indirizzo pec: audo@asmepec.it; e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla
certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà
presentata per la partecipazione alla gara.
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Il dott. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, il soprastante atto trasmesso dall'impresa via pec e sottoscritto con firma digitale.

L'Amministratore delegato dott. Michele Iuliano

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).